



Prot. 4244

Lì, 16.5.2025

DECRETO

OGGETTO: REVOCA NOMINA VICESINDACO E ASSESSORE PROF. PIERLUIGI FERRO E CONTESTUALE NOMINA A VICESINDACO CONSIGLIERE SIG.RA VERONICA AICARDI.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art. 46. c.2 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce *“Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e un Vicepresidente, e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione..”* e che, per giurisprudenza costante, l'atto di nomina è fondato sulla potestà del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio *ed intuitu personae*;
- l'art. 46. c.4 del D.Lgs. 267/2000 che dispone *“Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio”*;

VISTI:

- lo Statuto Comunale e in particolare l'art. 24 ove recita: *“il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari”*;
- il proprio Decreto Prot. n. 9274 del 8.10.2021 con il quale si provvedeva alla nomina degli Assessori quali componenti della Giunta Comunale, nonché all'assegnazione delle relative deleghe, nonché alla nomina del Vice-Sindaco ed Assessore Sig. Pierluigi Ferro, attribuendo allo stesso le seguenti deleghe: Cultura, Scuola e Sport, riferimento zona “Borgio storica”;

PRESO ATTO che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e a lui devono essere imputati i risultati dell'amministrazione;

CONSIDERATO che:

- l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;
- il citato articolo 46, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, conferisce al Sindaco il potere di revocare uno o più Assessori, e l'obbligo di motivazione è previsto in sede di comunicazione al Consiglio Comunale;

RILEVATO che, per giurisprudenza consolidata:

- i provvedimenti di revoca dei componenti la Giunta Comunale, pur essendo atti di alta amministrazione e non politici, hanno natura ampiamente discrezionale, la cui motivazione

può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell'Ente, il Sindaco, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario;

- nel contesto normativo vigente è rimesso in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale;
- i provvedimenti di revoca, tenuto conto degli elementi sopra richiamati, in quanto sottoposti unicamente ad una valutazione, nel merito, da parte del Consiglio Comunale e, quindi, per ragioni di ordine logico e normativo, sono esenti dalla previa comunicazione di avvio del procedimento (L. 241/90, art. 7);

RICORDATO che la valutazione degli interessi coinvolti nella revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al Sindaco, rientrando nella piena scelta discrezionale dello stesso l'esercizio del potere di revoca, stante il rapporto di fiducia fra il Sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con lui nell'amministrazione dell'ente locale anche come delegati, assegnati ai vari assessorati;

OSSERVATO che *“Spetta in particolare al Sindaco l'incombenza di valutare la sussistenza di esigenze di carattere generale che investano anche i rapporti tra le forze politiche, quelle relative all'efficienza dell'azione amministrativa e, non ultime, quelle che investono l'indebolimento del rapporto fiduciario tra il vertice dell'amministrazione e uno degli Assessori.”* (TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 11143/2022);

CONSIDERATO che, come anticipato nell'ultima seduta di Consiglio Comunale, in questa fase di “vita” amministrativa le opportunità sono molte (realizzazione del sottopasso, riqualificazione impianti sportivi, messa in sicurezza Cava dei fossili, studio con Sovrintendenza del mulino fenicio, concretizzazione C.E.R. e tanto altro ancora) e sempre più in questi mesi l'Amministrazione dovrà esprimersi al meglio, focalizzando l'attenzione sul lavoro in team, comunicazione, scambio di esperienze e rispetto quote rosa;

RILEVATO che per realizzare quanto sopra, e conseguentemente raggiungere maggiori risultati in termini di efficienza amministrativa e per avere tutti i componenti dell'Amministrazione in condizione di esprimersi al meglio e nel clima di più assoluta fiducia e tra gli stessi, è bene creare nuove modalità operative ed assegnare nuovi incarichi, anche all'interno della Giunta Comunale;

RITENUTO necessario, onde evitare che l'attuale asset governativo possa ripercuotersi sui rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e al fine di amministrare con maggiore armonia e con un clima di necessaria fiducia tra i membri della Giunta Comunale, venuta a contrarsi nell'ultimo periodo gestionale, pur riconoscendo l'impegno profuso dal Vice Sindaco e Assessore Pierluigi Ferro durante il periodo assessorile procedere alla revoca di entrambi gli incarichi in capo a quest'ultimo;

RAPPRESENTATO che il rapporto fiduciario deve sempre permanere tra il capo dell'Amministrazione e il singolo Assessore;

PRECISATO che il presente provvedimento non implica alcun genere di valutazione sulle qualità personali o professionali del Vice-Sindaco ed Assessore Prof. Pierluigi Ferro, ben note e confermate, nonchè uomo di elevata caratura politica, ne è da intendersi sanzionatorio, ma piuttosto finalizzato a garantire la migliore ed efficace prosecuzione del mandato amministrativo, visto peraltro il particolare momento storico di governo;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che stabilisce il numero dei componenti della Giunta a seconda della popolazione residente nel Comune, fissando per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti un numero massimo di due Assessori;

VISTO il comma 137 dell'art.1 della Legge n.56/14 ove dispone che *"Nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico"*;

RICHIAMATO il parere del DAIT n. 24001 del 29.7.2024 con riguardo alla parità di genere nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ove stabilisce che le disposizioni in materia non hanno un mero valore programmatico ma assumono carattere precettivo, e in particolare:

- occorre tenere conto che, ai sensi dell'art.6, comma 3, del Decreto Leg.vo n.267/00 come modificato dalla Legge n.215/12, è previsto che gli Statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L'art.2, comma 1, lett.b) della stessa Legge n.215/12 ha modificato l'art. 46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il Sindaco ed il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta *"nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi..."*. La normativa va letta alla luce dell'art.51 della Costituzione, come modificato dalla Legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall'art.51 della Costituzione, dall'art.1 del Decreto Leg.vo dell'11 aprile 2006, n.198 (*"Codice delle pari opportunità"*) e dall'art.23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali;

- va richiamata la sentenza n. 173 del 27.1.2022 con la quale il T.A.R. Puglia-sez.I, nell'evidenziare che nel caso esaminato nessuno dei soggetti femminili interpellati dal Sindaco tra quelli di sua fiducia si è reso disponibile ad accettare la carica, per ammissione degli stessi ricorrenti, ha ritenuto che *"... il principio di parità di genere va comunque ritenuto recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di Giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell'ente e la sua effettiva governabilità"*;

RITENUTO, per la massima efficacia dell'azione amministrativa, secondo i termini di cui all'art. 24 dello Statuto Comunale e nell'assoluto rispetto della parità di genere all'interno della Giunta Comunale, di provvedere alla nomina di un nuovo Vice Sindaco in sostituzione del Prof. Pierluigi Ferro, individuandolo nella persona della Sig.ra Veronica Aicardi, con il conferimento delle deleghe come indicate nel presente dispositivo;

RITENUTO di confermare l'incarico di Assessore al Sig. Renzo Locatelli, nella qualità di assessore esterno già in carica con decreto sindacale Prot. n. 9274 del 8.10.2021;

VISTO l'art. 48 T.U.E.L. ove si prevede che *"la Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali"*;

VISTO l'art. 64, c. 4, T.U.E.L., il quale stabilisce che *"Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco;"*

ATTESA l'opportunità, data la complessità dell'Ente, di conferire deleghe agli Assessori secondo le norme ed i principi statutari,

VISTO più in generale il Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.Lgs. 8 marzo 2013, n. 39;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

tutto ciò premesso e considerato

REVOCA

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Decreto, per le motivazioni riportate in premessa, il proprio provvedimento n. 9274 del 8.10.2021 limitatamente alla nomina a Vice-Sindaco e Assessore Comunale del Prof. Pierluigi Ferro, nato il 16.10.1947;

NOMINA

Vice Sindaco la Sig.ra Veronica Aicardi, nata il 12.4.1985, conferendo alla stessa la delega alla Cultura e confermando quelle assegnate al Turismo, outdoor e sentieri (riferimento zona Borgio Nuova), giusta delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 14.10.2021, esecutiva;

CONFERMA

l'incarico di Assessore Esterno a Sig. Renzo Locatelli, nato il 28.12.1935, come già nominato con il proprio provvedimento Prot. n. 9274 del 8.10.2021;

DISPONE

che le deleghe precedentemente attribuite al Prof. Pierluigi Ferro e non attribuite agli Assessori siano svolte dal Sindaco fino a nuova determinazione;

PRECISA

- che allo scrivente delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di revocare, in tutto o in parte, in qualunque tempo, le deleghe conferite;
- che le precedenti deleghe conferite all'Assessore Renzo Locatelli restano valide e impregiudicate;
- che le attribuzioni delegate con il presente provvedimento attengono soltanto alle funzioni di indirizzo, proposta e controllo, rientrando, a norma di legge e secondo le disposizioni statutarie, nelle attribuzioni del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi, la competenza ad assicurare, anche con l'adozione di atti a rilevanza esterna, la gestione amministrativa dell'Amministrazione Comunale.
- che ciascun Assessore, eccetto quello revocato, sottoscriverà copia del presente decreto per accettazione dell'incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi;

DISPONE

che il presente provvedimento sia:

- notificato al Prof. Pierluigi Ferro, al Sig. Renzo Locatelli e alla Sig.ra Veronica Aicardi;
- comunicato al Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs. 267/2000, nella prima seduta successiva al presente atto;
- trasmesso alla Prefettura di Savona, al Segretario Comunale e ai Responsabili di servizio;
- pubblicato all'Albo Pretorio, nonché sul sito istituzionale.

Con i poteri conferiti dalla propria carica,

IL SINDACO

f.to: Renato DACQUINO